

Prot. n° 6972/p/fdm

Roma, 25 gennaio 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 2

Oggetto: CU 2016 e Agenzia Entrate

A seguito delle richieste di chiarimenti avanzate da alcune Casse Edili in merito alle modalità di compilazione della Certificazione Unica 2016, si precisa che per i lavoratori edili, non essendo diretti dipendenti della Cassa Edile, non è dato conoscere la tipologia del rapporto di lavoro (determinato / indeterminato), così come evidenziato nella Circolare CNCE n. 6/2015 del 12 febbraio u.s..

Le Casse Edili, pertanto, nella compilazione della CU 2016 dovranno inserire i redditi da lavoro dipendente unicamente nella casella 1 (lavoro a tempo indeterminato).

Si precisa che anche le erogazioni per “borse di studio”, essendo delle forme assistenziali rivolte a favorire l’impegno scolastico dei figli dei lavoratori iscritti e non a compensare un impegno professionale, vanno anch’esse dichiarate all’interno dei redditi da indicare nella casella 1.

Con l’occasione si rileva come le Casse Edili, non rientranti tra i soggetti iscritti all’Anagrafe nazionale dei Fondi o Casse di assistenza sanitaria integrativa, non sono tenute ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito alle prestazioni economiche, collegate a spese sanitarie, erogate ai lavoratori iscritti.

Si ricorda, infatti, che il contributo versato dalle imprese a tale fine concorre alla formazione del reddito imponibile di tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile e che, di conseguenza, le spese sanitarie sono interamente deducibili da parte degli stessi lavoratori che le hanno sostenute.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore
Mauro Miracapillo

